LODI ARBITRALI Roma - Lodo 04/06/2010 n. 77/2010 d.lgs 163/06 Articoli 135 - Codici 135.1

Per verificare la sussistenza di una legittima ipotesi di risoluzione contrattuale l'accertamento della relativa colpa, deve muovere dal consolidato principio giurisprudenziale - (Cass. 2115 del 1995) - secondo cui l'inadempimento contrattuale è costituito dall'inesecuzione di una prestazione per effetto della mancata attuazione, da parte dell'obbligato, dell'impegno di diligenza e cooperazione necessario per la realizzazione dell'interesse del creditore, nel presupposto che la prestazione sia oggettivamente possibile. L'avvenuto pieno soddisfacimento di simile impegno, costituisce l'oggetto della prova cui il debitore è tenuto, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. per sottrarsi alla responsabilità per l'inadempimento. (Lodo 12 febbraio 1998 n. 13). Si aggiunga, in conformità alla giurisprudenza prevalente, che la risoluzione del contratto per inadempimento presuppone la colpa dell'inadempiente onde l'inadempimento è da considerarsi incolpevole, qualora ricorrano circostanze idonee a fare escludere detto elemento soggettivo qualificante la condotta dell'obbligato (Cass. Civ. n. 1714 del 1972; Lodo 31 gennaio 1994 n. 20). Va infine rilevato che, nel caso di contratti con prestazioni corrispettive, l'inadempimento che legittima la risoluzione per colpa è solo quello che per modalità e circostanze, sia di non lieve entità, giacché, venendo meno il rapporto funzionale tra le reciproche attribuzioni, gli effetti del contratto non corrispondono più alla volontà iniziale delle parti e non trova più giustificazione la prestazione o la controprestazione. A norma dell'art. 1445 c.c. la risoluzione del vincolo contrattuale è collegata all'inadempimento di obbligazioni che abbiano notevole rilevanza nell'economia del rapporto, con riguardo sia all'esigenza di mantenere l'equilibrio tra le prestazioni di uguale importanza nei contratti con prestazioni corrispettive sia all'interesse dell'altra parte che non deve essere inteso in senso soggettivo - in relazione alla stima che il creditore abbia potuto fare del proprio interesse violato - quanto in senso oggettivo, ovvero in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e perciò sul comune intento negoziale. (Cass. Civ. N. 5277 del 1985). Va da se che per le ipotesi di pluralità di inadempimenti, la gravità degli stessi non va singolarmente e autonomamente valutata, bensì in maniera unitaria e globale in modo da poter evincere la prova di un comportamento che complessivamente sia tale da costituire un importante e rilevante ostacolo alla prosecuzione del rapporto. Pertanto nella valutazione della gravità dell'inadempimento dovrà prescindersi dalla sola importanza in astratto della singola obbligazione che si assume violata, occorrendo anche una valutazione dell'elemento soggettivo che si sostanzia nella volontà di sottrarsi ingiustamente alla prestazione dovuta (Cass. Civ. n. 5776/83). Infine nella valutazione della gravità dell'inadempimento, dovrà tenersi conto anche dei comportamenti posteriori alla domanda di risoluzione del contratto, proprio in considerazione di quanto sopra affermato in ordine all'unità di rapporto obbligatorio, cui tutte le prestazioni inadempiute afferiscono. Di qui la necessità di evitare una valutazione frammentaria della condotta della parte inadempiente, per cui occorre tener conto dell'integrale condotta di quest'ultimo ad operare una valutazione globale (Cass. Civ. 9358 del 1941).